GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA - MARTEDI 6 MAGGIO — NUM. 107

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi* propri della Gazzetta, come giornale ufficiale del Regno, L. 0.25; per gli altri avvisi L. 0.30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

AVVISO.

Gli Uffici dell' Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* sono stati trasferiti nel Palazzo dove ha sede la Direzione Generale delle Carceri al Corso Vittorio Emanuele, 173, piano 2°.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 6837 (Serie 3a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Della giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa

CAPO I.

Della competenza.

Art. 1.

La Giunta provinciale amministrativa è investita di giurisdizione amministrativa per decidere, pronunciando anche in merito, dei ricorsi, che non sieno di competenza dell'autorità giudiziaria, nè appartengano alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali, relativi alle materie seguenti:

1. Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali relative alle istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti dei comuni o delle loro frazioni, alle quali non sieno applicabili le regole degli istituti di carità e di beneficenza, come pure agli interessi dei parrocchiani, alla sorveglianza ed alla revisione dei conti delle Opere di carità e di beneficenza, delle chiese parrocchiali e delle altre Amministrazioni sussidiate dal comune, ai termini degli articoli 106 e 107 della legge comunale e provinciale, pubblicata col regio decreto 10 febbraio 1889, num. 5191 (serie 3a);

2. Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali relative all'esecuzione di spese attorno a costruzioni di cui le leggi pongono eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico rispettivamente della provincia o del comune, a mente dell'articolo 261 della legge comunale e provinciale;

3. Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali in materia di spese di spedalità;

4. Ricorsi contro i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica emanati dal sindaco sulle materie di edilità e di polizia locale ed in materia d'igiene pubblica, attribuite per legge ai comuni contro l'ordine da essi emanato, di esecuzione dei provvedimenti stessi a spese degli interessati, nonchè contro l'ordinanza del prefetto che rende esecutoria la nota delle spese medesime, ai termini di quanto è disposto nell'articolo 133 della legge provinciale e comunale;

5. Ricorsi contro i provvedimenti emanati dal sindaco in materia d'igiene dell'abitato, secondo le attribuzioni che gli sono conferite negli articoli 39, 40 e 41 della legge sulla sanità pubblica del 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª);

6. Ricorsi in materia di consorzi fra provincia, comuni, enti morali o privati, per opere stradali che non escono dai limiti del territorio della provincia; e contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di strade vicinali;

7. Ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche poste per legge a carico esclusivo dei proprietari frontisti, senza concorso obbligatorio dello Stato nell'interesse generale;

8. Ricorsi in materia di consorzi volontari ed obbligatori per bonificazioni di paludi e terreni paludosi, da eseguirsi e mantenersi principalmente a spese dei proprietari interessati senza concorso obbligatorio dello Stato nell'interesse generale;

9. Ricorsi contro i provvedimenti ordinati dai sindaci per contravvenzioni alla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, relative alle opere pubbliche dei comuni;

10. Ricorsi contro le deliberazioni delle Giunte municipali relative alla coltivazione a riso, presentati dagli interessati o devoluti d'ufficio per esservi stato negato il visto del prefetto ai termini del capoverso dell'articolo 3 della legge 12 giugno 1866, n. 2967;

11. Ricorsi ed opposizioni contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materie di fiere e mercati ai termini dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1866, omessa la decisione della Deputazione provinciale preveduta nel secondo capoverso del detto articolo;

12. Ricorsi degli impiegati provinciali, comunali, delle Opere pie e degli enti morali soggetti alla tutela della Giunta provinciale amministrativa, contro le deliberazioni delle rispettive Amministrazioni, colle quali siano stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati, o siano stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi, ovvero siasi provveduto intorno alla formazione del ruolo di anzianità.

Art. 2.

Spetta alla Giunta provinciale amministrativa di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, nè appartengano alla giurisdizione di corpi o collegi speciali:

1. contro le deliberazioni dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di licenza di esercizi pubblici e di agenzie pubbliche, ai termini degli articoli 50, 51, 52, 67 e 69 della legge sulla pubblica sicurezza del 23 dicembre 1888, n. 5888 (serie 3ª);

2. contro le deliberazioni delle rappresentanze delle provincie, dei comuni, delle Opere pie e di ogni altro ente morale soggetto alla tutela della Giunta provinciale amministrativa, coi quali siano state inflitte agli impiegati rispettivi pene disciplinari inferiori a quelle indicate nel n. 12 dell'articolo precedente o siansi dati, intorno alla loro carriera, provvedimenti diversi da quelli nell'articolo medesimo indicati.

Art. 3.

Il ricorso in sede contenziosa davanti la Giunta provinciale non è più ammesso quando, contro l'atto o provvedimento amministrativo, sia stato presentato reclamo in via gerarchica secondo le leggi vigenti.

CAPO II.

Del procedimento e della decisione.

Art. 4.

I ricorsi alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di esse o da un procuratore speciale.

Essi debbono essere notificati all'autorità che ha emesso il provvedimento, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo, nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 5.

Il ricorso colla prova dell'eseguita notificazione e coi documenti giustificativi deve essere depositato entro 10 giorni dalla notifica, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria della Giunta, sotto pena di decadenza.

Il segretario è tenuto a rilasciare il certificato dell'eseguito deposito.

Il ricorrente che non abbia eletto nel ricorso domicilio nella città dove siede la Giunta provinciale amministrativa, si intenderà averlo eletto presso la segreteria della Giunta.

Art. 6.

Entro quindici giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso, l'autorità e le parti alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare, nella segreteria della Giunta provinciale, memorie, fare deduzioni sulla ammissibilità o sul merito del ricorso e produrre quei documenti che reputassero utili a sostegno del loro assunto.

Art. 7.

Nei casi d'urgenza il presidente della Giunta può abbreviare il termine per il deposito del ricorso prescritto nell'art. 5. Per gravi motivi può anche prorogarlo.

Nell'uno e nell'altro caso dovrà essere abbreviato o prorogato in eguale misura il termine per la presentazione delle memorie di che nell'articolo precedente.

Art. 8.

I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato, dalla Giunta provinciale, sovra istanza del ricorrente, in camera di Consiglio.

Art. 9.

Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini fissati negli articoli precedenti il ricorrente deve presentare, sotto pena di decadenza, domanda al presidente della Giunta per la designazione del giorno della discussione del ricorso.

Il decreto del presidente dev'essere notificato all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato ed alle parti dieci giorni almeno prima di quello stabilito per l'udienza. Questo termine può essere, per gravi motivi, abbreviato dal presidente della Giunta fino a giorni tre.

Art. 10.

Le udienze della Giunta sono pubbliche ed è ammesso

il ministero dell'avvocato o procuratore legale munito di procura speciale.

L'Amministrazione può farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto fra i funzionari da essa dipendenti.

Lette le conclusioni contenenti i motivi di fatto e di diritto, le parti e i loro rappresentanti, ove siano presenti, possono essere ammessi a svolgere succintamente il proprio assunto.

La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e della deliberazione e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del Codice di procedura civile.

Art. 11.

Se la Giunta provinciale riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione con le risultanze dei documenti, prima di decidere in merito, può promuovere il parere dei corpi consultivi istituiti per legge o per regolamento, richiedere alla Amministrazione interessata nuovi schiarimenti o la produzione di documenti, od ordinare all'Amministrazione medesima di far nuove verificazioni, autorizzando le parti, quando ne sia il caso, ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Ove le verificazioni ordinate importino spese debbono essere anticipate dalla parte ricorrente.

Art. 12.

Entro quindici giorni dalla notificazione fatta alle parti a cura del segretario della Giunta che la istruttoria supplementare è stata eseguita e che i relativi atti rimangono nella segreteria a loro disposizione, il ricorrente deve, sotto pena di decadenza, presentare al presidente domanda per la designazione del giorno della discussione del ricorso.

Art. 13.

Per l'esercizio della giurisdizione nelle materie prevedute dalla presente legge, la Giunta provinciale amministrativa delibera, coll'intervento del prefetto o di chi ne fa le veci in qualità di presidente, dei due consiglieri di prefettura e dei due consiglieri elettivi più anziani.

Gli altri due consiglieri elettivi ed i supplenti, gli uni e gli altri per ordine di anzianità, sono chiamati ad adempiere, ove occorra, le funzioni di supplenti ai consiglieri elettivi impediti od assenti.

Art. 14.

Se la Giunta riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

Se accoglie il ricorso per motivo d'incompetenza, annulla l'atto o provvedimento e rimette l'affare all'autorità competente.

Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 2, annulla l'atto o provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa; e, nei casi previsti dall'art. 1, decide nel merito.

Art. 15.

L'incompetenza per ragione di materia può essere elevata in qualunque stadio della causa.

La Giunta provinciale può elevarla d'ufficio.

Nulla è innovato alla legge del 31 marzo 1877, numero 3761.

Sollevata dalle parti o di ufficio la incompetenza della autorità amministrativa, la Giunta sospenderà ogni ulteriore decisione e rinvierà gli atti alla Corte di cassazione per decidere sulla competenza.

Art. 16.

La decisione deve contenere:

1° il nome e cognome del ricorrente e il suo domicilio o residenza;

2° il tenore delle domande;

3° i motivi in fatto e in diritto;

4° il dispositivo;

5° la firma dei consiglieri con la indicazione del consigliere estensore;

6° la indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunziata.

I requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 sono a pena di nullità.

Il ricorrente che soccombe è condannato alle spese di giudizio.

Quando concorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate.

L'onorario di avvocato o procuratore repetibile dalla parte condannata non può essere liquidato in una somma maggiore di lire 100 per ciascuna decisione.

Art. 17.

È ammessa la domanda di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile, e previo deposito della somma di lire 100 che è devoluta all'erario in caso di rigetto delle domande.

È dispensata dal deposito l'Amministrazione.

Art. 18.

Il termine per proporre la domanda di revocazione è di giorni 30 dalla notifica della decisione.

Quando il titolo a cui si appoggia la domanda sia uno di quelli indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 494, il termine decorre secondo le norme stabilite dall'art. 497 del Codice di procedura civile.

Art. 19.

Contro le decisioni delle Giunte provinciali amministrative, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, possono ricorrere alla sezione quarta del Consiglio di Stato per motivi d'incompetenza e di eccesso di potere non compresi nella legge del 31 marzo 1887, n. 3761 e per violazione di legge:

a) La parte ricorrente della quale siano state respinte in tutto od in parte le domande o le eccezioni;

b) La pubblica Amministrazione della quale sia stato impugnato l'atto o il provvedimento, o il Ministero dal quale essa dipende, ancorchè non siano intervenuti e non siansi fatti rappresentare nella contestazione avanti alla Giunta provinciale.

Il Consiglio di Stato pronuncia sul ricorso, nelle forme, seconde le norme e per gli effetti preveduti dalla propria legge organica.

Però, ove il ricorso per violazione di legge sia accolto, se trattisi di violazione di forma, annulla la decisione e rimette l'affare alla Giunta provinciale competente per la rinnovazione del procedimento dall'ultimo atto annullato; e se trattisi di altra violazione di legge, decide nel merito, ritenuto il fatto stabilito nella decisione impugnata.

Art. 20.

I ricorsi, le memorie, gli atti e documenti che si producono alla Giunta provinciale, come pure le decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura da essa emanati, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede amministrativa. Non sono soggetti a tassa di registro.

TITOLO II.

Materie di competenza della quarta sezione del Consiglio di Stato.

Art. 21.

Alle materie sottoposte alle decisioni di merito della quarta sezione del Consiglio di Stato ai termini dell'arti-

colo 4 della legge 31 marzo 1889, n. 5992, sono aggiunte le seguenti:

1. Ricorsi contro il decreto emanato dal prefetto per provvedere, ai termini del secondo capoverso dell'articolo 106 della legge comunale e provinciale, all'amministrazione delle proprietà od attività patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani, che fossero in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo;

2. Ricorsi contro il decreto del prefetto che, in seguito a reclamo di parte o d'ufficio, abbia provveduto per regolare o vietare l'esercizio di industrie insalubri o pericolose, ai termini degli articoli 32, 33 e 34 della legge sulla pubblica sicurezza;

3. Contestazioni circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la provincia e per il comune, a termini delle leggi vigenti in materia di sanità pubblica; e ricorsi intorno alla competenza in materia di spedalità tra provincia e provincia;

4. Ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle provincie e degli interessati, o alle quali concorre lo Stato nell'interesse generale;

5. Ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonificazione eseguite direttamente dallo Stato col concorso delle provincie, dei comuni e dei proprietari interessati;

6. Ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali, e contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa intorno alla classificazione delle strade comunali;

7. Ricorsi contro provvedimenti della pubblica Amministrazione in merito ad opere di privato interesse, esistenti o che potessero occorrere attorno alle strade nazionali, od alla costruzione o riparazione dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime;

8. Ricorsi contro i provvedimenti del prefetto e contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di apertura, ricostruzione o manutenzione delle strade comunali e provinciali;

9. Ricorsi contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di pedaggi sui ponti o sulle strade provinciali o comunali;

10. Ricorsi contro provvedimenti ordinati dal prefetto a norma di quanto è prescritto nell'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici, relativi ad opere pubbliche delle provincie o dello Stato.

Disposizioni generali.

Art. 22.

Con regi decreti, a proposta del ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi davanti la Giunta provinciale amministrativa, in quanto non siasi provveduto con la presente legge, ed a quant'altro possa occorrere per l'esecuzione della legge medesima.

Art. 23.

Il giorno in cui andrà in vigore la presente legge, sarà fissato per decreto reale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 maggio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6826** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio comunale di Rocca di Cave in data 9 dicembre 1889, e quella del Consiglio comunale di Cave in data 19 dicembre 1889;

Veduto l'articolo 15 della legge comunale e provinciale vigente;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire al 1° luglio 1890 il comune di Rocca di Cave è soppresso e riunito a quello di Cave alle condizioni stabilite d'accordo fra i due comuni e risultanti dalle deliberazioni consigliari succitate.

Art. 2.

Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale di Cave, a cui si procederà a norma di legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nello esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6827** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 15 luglio 1888, n. 5608 (serie 3ª), che istituisce borse di studio per i laureati delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici;

Riconosciuta l'opportunità di comprendere alcune stazioni agrarie speciali fra gli Istituti enumerati nello art 1° del citato decreto;

Udito il parere del Comitato per la istruzione agraria;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il decreto 15 luglio 1888, n. 5608 (serie 3ª) è modificato nel modo seguente:

Art. 1.

Sono istituite borse di studio a favore dei laureati delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici nell'ultimo biennio presso le scuole speciali di agricoltura presso le stazioni di prove speciali;

Art. 2.

In ogni anno il Nostro Ministro di agricoltura, industria e commercio determina, udito il Comitato della istruzione agraria, il numero delle borse da mettere a concorso, designa degli Istituti presso i quali i candidati prescelti dovranno recarsi e ne fissa la durata.

A ciascuna borsa è assegnata la somma di lire *mille*, da corrispondersi nel modo che sarà stabilito dal Ministro di agricoltura.

Art. 3.

Le borse si conferiscono mediante concorso per titoli o per esami. A questo intento la Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro di agricoltura.

Art. 4.

I candidati, unitamente alla domanda dovranno presentare al Ministero di Agricoltura il diploma di laurea conseguito in una delle scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, e le Memorie originali od i certificati speciali comprovanti la particolare attitudine del candidato per lo studio a cui dichiarerà volersi applicare.

Al diploma di laurea dovranno essere uniti i prospetti dei punti riportati in tutti gli esami sostenuti nella scuola superiore di agricoltura.

Ai documenti si unirà anche l'atto di nascita.

Art. 5.

A parità di merito saranno scelti i concorrenti che proveranno, mediante appositi certificati, di versare in ristrette condizioni economiche.

Art. 6.

I Direttori delle scuole speciali, ove i giovani sono destinati, si varranno dell'opera loro per addestrarli sia nello insegnamento, sia nelle esercitazioni pratiche, curando che i giovani stessi frequentino i laboratori della scuola o della stazione.

I Direttori delle scuole e delle stazioni riferiranno con apposito rapporto annualmente al Ministero sulla attitudine e sul profitto dei giovani.

Questi rapporti saranno comunicati al Comitato per la istruzione agraria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1890.

UMBERTO.

L. Miceli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero 6835 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno d'Italia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* degli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data al trattato di amicizia e commercio fra il Regno d'Italia e l'Impero d'Etiopia firmato nell'accampamento di Uccialli il 2 maggio 1889, e da Noi ratificato il 29 settembre 1889.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1890.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Trattato di amicizia e di commercio tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Etiopia (1)

Sua Maestà Umberto I re d'Italia e Sua Maestà Menelik II re dei re di Etiopia, allo scopo di rendere proficua e durevole la pace fra i due regni d'Italia e di Etiopia, hanno stabilito di concludere un trattato d'amicizia e di commercio.

E Sua Maestà il re d'Italia avendo delegato come suo rappresentante il conte Pietro Antonelli, commendatore della corona d'Italia, cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro, suo inviato straordinario presso Sua Maestà il re Menelik i cui pieni poteri furono riconosciuti in buona e debita forma, e Sua Maestà il re Menelik stipulando in proprio nome quale re dei re d'Etiopia, hanno concordato e conchiudono i seguenti articoli:

Art. I.

Vi saranno pace perpetua ed amicizia costante fra Sua Maestà il re d'Italia e Sua Maestà il re dei re d'Etiopia e fra i loro rispettivi eredi, successori, sudditi e popolazioni protette.

Art. II.

Ciascuna delle parti contraenti potrà essere rappresentata da un agente diplomatico accreditato presso l'altra e potrà nominare consoli, agenti ed agenti consolari negli Stati dell'altra.

Tali funzionari godranno di tutti i privilegi ed immunità secondo le consuetudini dei Governi europei.

Art. III.

A rimuovere ogni equivoco circa i limiti dei territori sopra i quali le due parti contraenti esercitano i diritti di sovranità, una commissione speciale composta di due delegati italiani e due etiopici traccerà sul terreno con appositi segnali permanenti una linea di confine i cui capisaldi siano stabiliti come appresso:

a) la linea dell'altipiano segnerà il confine etiopico-italiano;

b) partendo dalla regione di Arafali: Halai, Saganeiti ed Asmara saranno villaggi nel confine italiano;

c) Adi Nefas e Adi Joannes saranno dalla parte dei Bogos nel confine italiano;

---

(1) Ratificato il 29 settembre 1889.

d) da Adi Joannes una linea retta prolungata da est ad ovest segnerà il confine italo-etiopico.

Art. IV.

Il convento di Debra Bizen con tutti i suoi possedimenti resterà proprietà del Governo etiopico che però non potrà mai servirsene per scopi militari.

Art. V.

Le carovane da o per Massaua pagheranno sul territorio etiopico un solo diritto di dogana di entrata dell' 8 per cento sul valore della merce.

Art VI.

Il commercio delle armi e munizioni da o per l'Etiopia attraverso Massaua sarà libero per il solo re dei re d' Etiopia.

Ogni qualvolta questi vorrà ottenere il passaggio di tali generi dovrà farne regolare domanda alle autorità italiane munita del sigillo reale.

Le carovane con carico di armi e munizioni viaggeranno sotto la protezione e con la scorta di soldati italiani fino al confine etiopica.

Art VII.

I sudditi di ciascuna delle due parti contraenti potranno liberamente entrare, viaggiare, uscire coi loro effetti e mercanzie nel paese dell'altra e godranno della maggiore protezione del governo e dei suoi dipendenti

È però severamente proibito a gente armata di ambe le parti contraenti di riunirsi in molti od in pochi e passare i rispettivi confini allo scopo di imporsi alle popolazioni e tentare con la forza di procurarsi viveri e bestiame.

VIII.

Gli italiani in Etiopia e gli etiopi in Italia o nei possedimenti italiani potranno comprare o vendere, prendere o dare in affitto e disporre in qualunque altra maniera delle loro proprietà non altrimenti che gli indigeni.

Art. IX.

E' pienamente garantita in entrambi gli Stati la facoltà per i sudditi dell'altro di praticare la propria religione.

Art. X.

Le contestazioni o liti fra italiani in Etiopia saranno definite dalla autorità italiana in Massaua o da un suo delegato.

Le liti fra italiani ed etiopi saranno definite dall'autorità italiana in Massaua o da un suo delegato e da un delegato dell'autorità etiopico.

Art. XI.

Morendo un italiano in Etiopia o un etiope in territorio italiano, le autorità del luogo custodiranno diligentemente tutta la sua proprietà e la terranno a disposizione dell' autorità governativa a cui apparteneva il defunto.

Art. XII.

In ogni caso per qualsiasi circostanza gl'italiani imputati di un reato saranno giudicati dalla autorità italiana.

Per questo l'autorità etiopica dovrà immediatamente consegnare alla autorità italiana in Massaua gli italiani imputati di aver commesso un reato.

Egualmente gli etiopi imputati di reato commesso in territorio italiano saranno giudicati dall'autorità etiopica.

Art. XIII.

Sua Maestà il re d'Italia e Sua Maestà il re dei re di Etiopia si obbligano a consegnarsi reciprocamente i delinquenti che possono essersi rifugiati, per sottrarsi alla pena, dai dominii dell'uno nei dominii dell'altro.

Art. XIV.

La tratta degli schiavi essendo contraria ai principii della religione cristiana, Sua Maestà il re dei re d'Etiopia s'impegna d'impedirla con tutto il suo potere in modo che nessuna carovana di schiavi possa attraversare i suoi Stati.

Art. XV.

Il presente trattato è valido in tutto l'impero etiopico.

Art. XVI.

Se nel presente trattato, dopo cinque anni dalla data della firma, una delle due alte parti contraenti volesse far introdurre qualche modificazione potrà farlo; ma dovrà prevenirne l'altra un anno prima, rimanendo ferma ogni e singola concessione in materia di territorio.

Art. XVII.

Sua Maestà il re dei re d'Etiopia consente di servirsi del governo di Sua Maestà il re d'Italia per tutte le trattazioni di affari che avesse con altre potenze o governi.

Art. XVIII.

Qualora Sua Maestà il re dei re d'Etiopia intendesse accordare privilegi speciali a cittadini di un terzo stato per stabilire commerci ed industrie in Etiopia, sarà sempre data, a parità di condizioni, la preferenza agli italiani.

Art. XIX.

Il presente trattato essendo redatto in lingua italiana ed amarica e le due versioni concordando perfettamente fra loro, entrambi i testi si riterranno ufficiali e faranno sotto ogni rapporto pari fede.

Art. XX.

Il presente trattato sarà ratificato.

In fede di che il conte Pietro Antonelli, in nome di Sua Maestà il re d'Italia, e Sua Maestà Menelik re dei re d'Etiopia, in nome proprio, hanno firmato e apposto il loro sigillo al presente trattato fatto nell'accampamento di Uccialli il 25 miazia 1881 — corrispondente al 2 maggio 1889

(*Bollo imperiale d'Etiopia*).

Per Sua Maestà il Re d'Italia
(L. S.) PIETRO ANTONELLI.

Il Numero **6836** (*Serie 3ª*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 65 della legge 17 febbraio 1884, numero 2016;

Visti i Nostri decreti in data 19 ottobre 1886, N. 4129, 14 luglio e 4 agosto 1887, N. 4764, 4809, 4804;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Direttori, i Commissari e gli Ufficiali ai riscontri delle Manifatture dei tabacchi; i Direttori e gli Ufficiali ai riscontri delle Saline; gli Agenti e Contabili delle Agenzie per la coltivazioni dei tabacchi; i Magazzinieri e gli Ufficiali ai riscontri dei Magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri saranno tenuti a prestare cauzione nella misura di una annualità dello stipendio rispettivo.

I funzionari suddetti, ogni qualvolta ottengano un aumento di stipendio, dovranno di altrettanto aumentare la cauzione già prestata.

Art. 2.

La cauzione sarà data con numerario, o con rendita pubblica dello Stato, da valutarsi secondo la media dei listini di Borsa dell'ultimo semestre, diminuita di un decimo.

Il numerario e la rendita pubblica, *se questa fosse al portatore*, dovranno essere depositati presso la Cassa dei depositi e prestiti e il relativo certificato di deposito porterà annotazione di ipoteca a favore dello Stato. Se la rendita fosse invece nominativa, essa dovrà essere annotata di ipoteca dalla Direzione Generale del debito pubblico.

Art. 3.

L'impiegato è obbligato a prestare la cauzione prima di assumere le proprie funzioni.

Nel caso di aumento di stipendio dovrà prestare l'aumento di cauzione, come è detto all'art. 1, nel termine di due mesi.

Art. 4.

Agli impiegati accennati nell'art. 1 sono applicabili tutte le altre disposizioni in vigore per gli impiegati della amministrazione dei sali e dei tabacchi, obbligati a cauzione, come pure quelle che in seguito venissero emanate.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto a partire dal 1° luglio 1890.

Prima di detta epoca gli impiegati già in servizio, dovranno prestarsi a completare regolarmente la prescritta cauzione.

È però in facoltà del Ministro delle Finanze di concedere agli impiegati stessi per questa prima volta una dilazione, che non potrà eccedere sei mesi, lasciandoli frattanto continuare nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1890.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il N. **MMMDCCXLII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i risultati dell'ispezione straordinaria fatta alla Cassa di risparmio di Boretto (Reggio Emilia);

Visti i risultati dell'inchiesta fatta alla Cassa predetta dal Prefetto di Reggio Emilia;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di risparmio di Boretto (Reggio Emilia) è sciolto, e il cav. Giulio Cesare Pampari è nominato R. commissario presso la Cassa predetta, con incarico di assumere la gestione temporanea della medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

Miceli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con R. decreto del 23 marzo 1890:

Greco Salvatore, capo macchinista di 1ª classe nel genio navale, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio e per ragione di età, ed inscritto col suo grado nella riserva navale a decorrere dal 16 aprile 1890.

Con RR. decreti del 20 aprile 1890:

Martiorello Giuseppe, sotto capo macchinista, rettificatogli il cognome in Martorello.

Papa di Costigliole Giuseppe, capitano di corvetta, nominato comandante della squadriglia di torpediniere-avvisi e della torpediniera avviso *Aquila* in sostituzione dell'ufficiale superiore di pari grado De-Filippis Onofrio.

Verde Costantino, tenente di vascello, nominato comandante della torpediniera avviso *Avoltoio*, in sostituzione dell'ufficiale di vascello di pari grado Pouchain Adolfo.

Con R. decreto del 24 aprile 1890:

Borrello Carlo, tenente di vascello, nominato comandante del piroscafo *Baleno*.

Con R. decreto del 27 aprile 1890:

Ghigliotti Efisio, capitano di fregata, esonerato dalla carica di comandante dell'incrociatore torpediniere *Partenope* e nominato comandante della corazzata *Terribile*.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione metrica e del Saggio:*

Castrucci Giacomo, verificatore di 3ª classe, promosso per merito alla classe 2ª a datare dal 1° maggio 1890.

Guglielmone Francesco, id. di 4ª classe promosso per anzianità alla 3ª id. id.

Ruggeri Gio. Battista, id. di 5ª classe, promosso per id. alla 4ª id. id.

Stola Vincenzo, id di 6ª classe, promosso in seguito ad esame di idoneità alla 5ª classe id. id.

Ghizzetti Giuseppe di Giuseppe, allievo verificatore, promosso reggente verificatore di 6ª classe a datare dal 1° maggio 1890.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO-SEGRETARIATO DI STATO - DIVISIONE 1ª - SEZIONE 2ª

ELENCO *degli Attestati di trascrizione per modelli o disegni di fabbrica rilasciati nella seconda quindicina del mese di aprile 1890*

N. d'ordine del registro gen.	Cognome e nome del richiedente	Data della presentaz. della domanda	Tratti caratteristici dei marchi e segni distintivi di fabbrica
126	Girone Michele fu Vito Nicola a Bari.	21 marzo 1890	Maglia metallica elastica per pagliericci e mobili in genere.

Roma, addì 2 maggio 1890.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Servizio delle Poste

PROSPETTO *delle rendite postali del 3° trimestre dell'esercizio 1889-90 confrontate con quelle del 3° trimestre dell'esercizio 1888-89.*

Esercizio 1888-89.

Distinzione delle rendite	Gennaio	Febbraio	Marzo	Somme		
				del 3° trim.	del trim. prec.	Totale
Francobolli per le corrispondenze. . .	2,625,791 96	2,367,689 05	2 365,910 43	7,359,394 44	15,032,306 51	22,391,700 95
Id. per pacchi	2,564 60	2,696 60	4,127 30	9,388 50	15,372 40	24,760 90
Cartoline per le corrispondenze . . .	366,605 60	355,788 85	354,492 85	1,076,887 30	2,578,158 15	3,655,045 45
Id. per pacchi	257,474 25	238,144 »	251,373 50	746,991 75	1,706,396 25	2,453,388 »
Segnatasse	362,418 45	307,517 91	283,947 06	953,883 42	1,912,553 37	2 866,436 79
Francatura dei giornali	86,068 30	80,321 94	86,860 40	253,250 64	535,981 96	789,232 60
Rimborsi dovuti dalle Amministrazioni estere.	277,368 43	137,658 96	96,844 05	511,871 44	498,597 91	1,010,469 35
Proventi diversi	40,556 21	46,551 04	11,021 46	98,128 71	97,644 62	195,773 33
SOMMA .	4,018,850 80	3,536,368 35	3,454,577 05	11,009,796 20	22,377,011 17	33,386,807 37

Esercizio 1889-90.

Distinzione delle rendite		Gennaio	Febbraio	Marzo	Somme		
					del 3° trim.	del trim. prec	Totale
Francobolli per le corrispondenze . .		2,609,733 54	2,315,420 12	2,446,999 19	7,372,152 85	15,332,192 73	22,704,345 58
Id per pacchi		1,167 40	1,003 10	1,002 25	3,172 75	14,498 60	17,671 35
Biglietti postali		8,286 05	8,800 90	8,487 80	25,574 75	172,483 85	198,058 60
Cartoline per le corrispondenze . . .		399,151 60	381,648 20	400,457 45	1,181,257 25	2,695,402 05	3,876,659 30
Id per pacchi		286,749 80	252,231 70	298,521 40	837,502 90	1,971,502 95	2,809,005 85
Segnatasse		340,552 49	293,781 78	280,180 77	914,515 04	1,777,848 69	2,692,363 73
Tasse francatura giornali e stampe . .		93,331 38	84,119 88	86,959 73	264,411 59	549,783 44	814,195 03
Rimborsi dovuti dalle Amministrazioni estere		42,001 73	23,721 22	164,719 36	230,442 31	937,004 83	1,167,447 14
Proventi diversi		14,499 06	18,559 35	6,661 40	39,719 81	96,356 32	136,076 13
SOMMA .		3,795,473 65	3,379,286 25	3,693,989 35	10,868,749 25	23,547,073 46	34,415,822 71
Differenza nell'esercizio 1889-90	in più	»	»	239,412 30	— 141,046 95	+ 1,170,062 29	+ 1,029,015 34
	in meno	223,377 15	157,082 10	»			

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 589686 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 60 annue, al nome di *Dresio* Gaudenzio fu Lorenzo, domiciliato in Varzo (Novara), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Dresco* Gaudenzio fu Lorenzo, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 aprile 1890.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d' intestazione (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0/0 cioè: N. 809525 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 500, al nome di Guillaume Giovanni fu Luigi, domiciliato in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico mentrechè doveva invece intestarsi a Guillaume Giovanni fu *Francesco*-Luigi, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 aprile 1890.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: Num. 725976 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 150, al nome di Ablozzo Edgardo, Flavia e Maria fu Francesco-Paolo, minori, sotto la patria potestà della madre De Bono Adele, domiciliati in Messina, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Abbozzo Edgardo, Flavia e Maria fu Francesco-Paolo, minori, sotto la patria potestà della madre De Bono Adele, domiciliati in Messina, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell' art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 8 aprile 1890.

Il Direttore Generale: Novelli.

CONCORSI

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Concorso a premi fra i produttori di uva passa.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

Volendo contribuire con la maggiore efficacia possibile a migliorare in Italia l'industria relativa all'essicamento dell'uva;

Secondo la proposta del Direttore generale dell'agricoltura;

Determina:

Art. 1. E' aperto un concorso a premi tra i produttori di uva passa da tenersi in Portici presso quella scuola superiore d'agricoltura dal 15 al 28 febbraio 1891

Art. 2. I premi stabiliti per questo concorso sono:

due medaglie d'argento con lire 300 ciascuna;

quattro medaglie di bronzo con lire 150 ciascuna.

Art. 3. Possono aspirare ai premi coloro che con documenti dimostrino di aver preparato nell'autunno 1890 non meno di tre quintali di uva passa.

Art. 4. L'uva presentata al concorso dovrà non solo essere pregevole per buona essicazione, ma anche appartenere a varietà adatte allo essiccamento.

Nel conferimento dei premi sarà tenuto conto anche dei mezzi di imballaggio.

Art. 5. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere fatte pervenire, entro il 31 dicembre 1890, al direttore della regia scuola superiore d'agricoltura di Portici, accompagnate, oltrechè dai documenti di cui all'articolo 3, anche da una breve monografia sul metodo adoperato per l'essicamento.

In questa monografia dovranno indicarsi anche le varietà e la provenienza dell'uva essicata

Art. 6 Entro il 10 febbraio 1891 dovrà dai concorrenti essere inviato al direttore della regia scuola superiore d'agricoltura in Portici un campione, non inferiore a 10 chilogrammi, di ognuna delle varietà dell'uva, che intendono presentare al concorso.

Art. 7. Una apposita Commissione nominata da questo Ministero procederà alla aggiudicazione dei premi.

Questo decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1890.

Il Ministro
L. Miceli.

2

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il dì 5 maggio 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì 757, 7

Umidità relativa a mezzodì 41

Vento a mezzodì . . . . . SW. debole.

Cielo a mezzodì . . . . . quasi sereno.

Termometro centigrado { massimo 21°, 3 / minimo 10° 8,

5 maggio 1890,

Europa pressione generalmente bassa specialmente occidente; Scilly 747; Brest 749; Mosca 762.

Italia 24 ore: barometro disceso fino cinque mill. Nord, salito cinque mill. Sicilia, pioggie Sud continente. Venti qua là forti quarto quadrante. Temperatura piuttosto aumentata. Stamane cielo nuvoloso

Nordovest, sereno altrove. Venti deboli freschi specialmente intorno ponente. Barometro 754 Nord; 757 Portotorres, Napoli, Lecce, Atene, 759 Sicilia. Mare calmo.

Probabilità: venti deboli freschi meridionali; cielo vario con qualche temporale specialmente Nord; temperatura in aumento.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 5 maggio 1890.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 25.

CELESIA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto: « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza » (N. 6).

PRESIDENTE rammenta che nell'ultima seduta si cominciò la discussione dell'art. 87 e che, a proposito del medesimo, fu svolto un emendamento per ripristinare il comma n. 2 del progetto ministeriale, comma di cui l'ufficio centrale propone la soppressione.

L'emendamento di cui si tratta porta le firme dei senatori Ellero, Alvisi, Cordova, Borelli, Marescotti, Colombini, Deodati, Pierantoni e Castagnola.

Dei firmatari parlarono in argomento i senatori Ellero, Castagnola e Pierantoni

Il comma del progetto ministeriale che si tratterebbe di ripristinare è concepito così:

2. Ai lasciti, legati ed opere pie di culto che non sieno più corrispondenti ad un bisogno della popolazione del luogo; ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati od alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate.

CENERI dichiara che su questo argomento egli appartiene alla minoranza dell'ufficio centrale il cui voto è conforme all'emendamento proposto dagli onorevoli Ellero, Alvisi ed altri, cioè perchè si ripristini il n. 2 dell'art. 86 del progetto ministeriale.

Esporrà le ragioni della sua opinione.

Premette che il n. 2 dell'art. 86 del progetto ministeriale non contiene una disposizione che offenda il sentimento religioso, che ispiri intolleranza, che impedisca l'esercizio del culto.

Lo attestano gli stessi nomi dei propugnatori dell'emendamento e i discorsi pronunziati nell'ultima tornata.

Aggiunge che è innegabile il diritto dello Stato di trasformare in materia di culto ciò che è superfluo, per convertirlo alla vera beneficenza.

Già lo ammetteva il diritto canonico - già lo attuarono gli Stati pure cattolici quando si misero sulla via della civiltà - già il principio della trasformazione fu ammesso dai senatori che presero la parola.

Ricorda l'abolizione delle corporazioni religiose, la legge sull'asse ecclesiastico.

La trasformazione dei lasciti, legati ed opere pie di culto si inspira allo stesso principio a cui si ispiranò quelle leggi.

Dimostra come solo si tocchi il superfluo del culto a vantaggio della beneficenza e come la devoluzione sia un diritto ed un dovere.

Reputa non concludenti i motivi cui si appoggiò la maggioranza dell'Ufficio centrale. Questi motivi sono riducibili a tre capi.

Anzitutto, si dice non essere ora opportuno risolvere quasi incidentalmente una così grave questione; essere più opportuno sollecitare una promessa di legge speciale.

All'oratore sembra che questo modo sia un voler serbare la questione per sempre irresoluta: già altre volte accadde così. E per contro lo stesso n. 3 dell'art. 86 del progetto ministeriale tocca i beni delle confraternite, senza aver bisogno di attendere una legge speciale che altre volte, per procrastinare, si era detta necessaria.

La seconda obbiezione della maggioranza dell'Ufficio centrale dice essere vago ed indeterminato il n. 2 dell'art. 86, sia per gli enti da sopprimersi, sia per i criteri direttivi della soppressione.

Sembra all'oratore che nel progetto esistano limiti, precetti imperativi, garanzie tali da togliere ogni indeterminatezza.

E, alla peggio, l'art. 86, n. 3, non è più preciso, più determinato del n. 2; eppure quello si volle accolto e questo si volle soppresso.

L'ultima obbiezione della maggioranza dell'Ufficio centrale è questa: il n 2 dell'art. 86 mal si combina coll'art. 883 del Codice civile, e con ciò che ogni giorno opera il guardasigilli quando propone alla approvazione sovrana l'accettazione dei legati di culto che possono servire, ed anche non servire, di dotazione ad enti conservati

Sembra all'oratore che il n. 2 dell'art. 86 pel progetto ministeriale servirà anzi a dare un criterio per interpretare l'art. 883 del Codice civile, e per l'esercizio delle funzioni affidate al guardasigilli dalla legge 5 giugno 1850.

Augura e spera che l'emendamento venga accettato dal ministro, approvato dal Senato. (Bravo, bene).

ROSSI A. è d'opinione che il tema di cui al comma n. 2 del progetto ministeriale vada trattato e risoluto con legge speciale.

Gli argomenti che furono addotti per combattere questa maniera di vedere non gli sono sembrati vittoriosi contro quelli che in contrario ed a favore della medesima furono posti in campo dai senatori Auriti e Canonico, e quelli altri che si leggono nella relazione dell'Ufficio centrale.

Non bisogna credere che il costume possa progredire, svolgersi o trasformarsi colla stessa agevolezza con cui si può fare una legge.

Nega che la soppressione del n. 2 dell'art. 86 del progetto ministeriale sconnetta il progetto dell'ufficio centrale o ne comprometta l'economia.

Nemmeno crede che, differendosi la risoluzione del problema di cui si tratta, si offenda la dignità del popolo.

La verità è che molte credenze e anche molti pregiudizi esistono ancora, e che è vano pensare di poterli sradicare con un articolo di legge.

Ritiene che alla riforma che altri desidera improvvisare qui, ci si verrà.

Ma per intanto crede che non si debba precipitare, anche perchè è privo di fondamento il timore che, da un tale differimento, possa venire alcun pericolo sociale.

Procedendo con ogni maggior calma e riflessione in un argomento di così grande delicatezza, si assicurerà tanto più la bontà della riforma quando veramente ne sarà maturo il tempo.

MIRAGLIA parla a favore della conservazione del n. 2 dell'art. 86 del progetto ministeriale

Dimostra l'evoluzione simultanea della libertà civile e della tolleranza religiosa.

Il primo passo della riforma compiutasi in Europa per iniziativa di puri ed incorrotti cattolici, fu la legislazione contro l'ammortizzazione della proprietà.

La legislazione italiana in questa riforma produsse una salutare influenza: ricorda specialmente l'opera del Tanucci.

Già un secolo addietro si era fatto ciò che ora rende timidi: e questo arrestarsi è un frutto della reazione del 1815.

Accenna agli effetti economici così favorevoli prodotti dalle leggi contro l'ammortizzazione.

Dimostra che la legge non tocca per nulla, neppure in questo punto, la libertà religiosa, sola proprietà del credente.

Sopprimere questo comma è mutilare la legge.

Questo comma è perfettamente, interamente conforme ai principii

animatori del nostro diritto ecclesiastico; gli enti sono conservati, il superfluo è dato ai poveri, secondo il Vangelo.

Questo comma farà tornare alla beneficenza dei redditi che le erano stati lasciati e che il clero aveva trasformato in enti di culto.

La necessità giustifica che qui trovi posto opportuno la disposizione di cui si vorrebbe a torto la soppressione. (Bene).

AURITI constata che i precedenti della nostra legislazione ecclesiastica sono conformi al mantenimento dell'emendamento; ma gli sembra non ancora abbastanza precisamente concepito il n. 2 dell'art. 86 del progetto ministeriale.

Bisogna mettere d'accordo questo numero col diritto civile e colle leggi ecclesiastiche anteriori.

Preferisce che la libertà di culto sia meno proclamata, ma più praticamente e realmente garantita.

Dimostra che l'argomentazione che l'onorevole Ceneri trasse dal n. 3 dall'art. 86, non è esatta perchè le confraternite sono enti misti di culto e di beneficenza.

Mancano nel testo, quale è proposto, dei criterii sicuri di distinzione, che sarebbero così necessari per evitare anche solo l'apparenza di ostilità contro la libertà del culto.

Adduce esempi per dimostrare che rimarrà dubbia la sorte di molti enti, lasciti e legati.

Non basta l'enunciazione di un principio generale e teorico.

Non si dica che molte istituzioni di beneficenza furono dai papi convertite a pro del culto: non bisogna far male dove altri lo fecero non bisogna imitare il Governo teocratico.

Non si deve compromettere un gran principio con una votazione prematura. (Appprovazioni).

COSTA, relatore, crede che la vera questione sia stata poco trattata dai proponenti dell'emendamento.

Parlerà il più brevemente possibile, anche perchè sa che in Senato ci vogliono delle buone ragioni, e che la rettorica e la dialettica vi contano nulla.

Al senatore Ellero risponde che non è meno discutibile la facoltà del Governo di proporre e del Parlamento di deliberare la trasformazione di cui si tratta.

Contro lo stesso senatore Ellero dimostra non essere questa legge sede opportuna alla trasformazione della quale si discute.

All'onorevole Castagnola dichiara che egli, in nome appunto di quella libertà di culto che ha proclamato, dovrebbe accogliere la soppressione proposta dall'Ufficio centrale.

L'on. Pierantoni ha parlato dei principî della secolarizzazione, della separazione del culto dalla beneficenza ed altri dai quali l'Ufficio centrale assolutamente non disconviene.

L'Ufficio centrale fu logico nel voler colpite con questa legge le confraternite, i ritiri, gli eremi.

Ma per la stessa ragione logica l'Ufficio non poteva a meno di volere eccepiti gli enti di cui al n. 2 dell'articolo del progetto ministeriale, poichè essi escono dall'ambito della beneficenza.

Quanto al discorso dell'on. Miraglia, vi si associa in quanto egli splendidamente tracciò i precedenti delle nostre leggi eversive: in quanto concerne il punto in questione gli sembra che abbia affermato senza dimostrare.

La questione veramente ha tre aspetti: uno politico, e sotto questo aspetto osserva non essere ancora risoluto l'ordinamento della proprietà ecclesiastica, ed a questo ordinamento si connette e deve connettersi la questione presente. Risolverla ora è compromettere immaturamente l'avvenire

Molti legati di culto riguardano le chiese e non i ministri del culto: ora per legge è reso obbligatorio pei comuni il contributo per le spesa di culto: queste spese verranno accresciute se si sopprimono le opere pie di culto.

Vi è anche da considerare un altro punto di vista politico.

Da molte parti si raccomanda di aiutare il piccolo clero, di aumentare le congrue ai parroci.

Ora questo argomento di cui si discute si collega grandemente con quest'altra del povero clero.

L'Ufficio centrale non ha studiato, non ha creduto di potere studiar profondamente un progetto così delicato e complicato, il quale a lui pare che per ogni conto debba formare tema di altre più mature e speciali deliberazioni.

L'altro aspetto della questione è un aspetto di filosofia giuridica.

L'on Auriti trovò ripugnante si risolva una questione attinente al culto in una legge di beneficenza.

Eu urta veramente al senso giuridico questa risoluzione fatta qui. Non si possono chiamare istituti di beneficenza quelli che sono istituti di culto.

Aggiunge che vi è veramente contraddizione fra il n 2 dell'art. 86 da una parte e il Codice civile (art 833) e la legge 5 giugno 1850 dall'altra.

La contraddizione persiste malgrado le osservazioni acute dell'onorevole Ceneri.

Non è vero che i legati di culto scemino; anzi nell'ultima statistica se ne hanno da 340 a 360 all'anno; e ve ne sono di non piccola entità.

La legge potrà ora essere applicata con rispettosa mitezza, ma domani potrà diventare eccessiva

L'ultimo aspetto della questione è tecnico.

Dall'inchiesta sulle Opere pie risultò che gli oneri di culto a carico delle Opere pie di beneficenza erano gravissimi, talora salivano al 30 per cento.

L'articolo del progetto presentato dal Ministero alla Camera provvedeva a questo subordinando la soppressione a quei lasciti che non avevano fondamento di diritto

Questo concetto fu allargato, esagerato al n. 2 dell'articolo 86 attuale.

Questo articolo lascia l'adito a due dubbi: quali sono gli enti da sopprimersi! qual'è il criterio di soppressione?

Quanto al primo punto dimostra che molti dubbi rimangono.

Tali quelli relativi agli oneri di coscienza, a taluni oneri di culto, per esempio a quelli che sarebbero passati al Fondo pel culto.

Ciò che ha specialmente indotto l'Ufficio centrale a differire la risoluzione della questione, è la considerazione dei termini nei quali è concepito il n. 2 del progetto ministeriale.

Ivi è detto che i lasciti, legati, opere pie, ecc., potranno essere trasformati quando « non sieno più corrispondenti ad un bisogno della popolazione del luogo ».

Ora questo equivale ad abbandonare tutto ad un apprezzamento, giacchè manca ogni criterio di formale giudizio.

Questo crede l'Ufficio centrale che non sia metodo accettabile in materia di tanta elevatezza.

Il Governo si proponeva di liberare le istituzioni di beneficenza dagli oneri di culto che le gravano: ma questo si può raggiungere col disegno attuale, anche senza il n. 2 dell'art. 86 ministeriale.

L'onorevole Pierantoni con sentimento battagliero invitò i senatori a numerarsi: ed egli confida nel voto, ma preferirebbe tolte le ragioni di dissenso. (Approvazioni)

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno, crede che il n. 2 dell'art. 86 votato dalla Camera dei deputati non meriti di suscitare tutte le apprensioni ed esitazioni che ha suscitato.

Segue il consiglio dell'ultimo oratore, che la questione sia portata sul suo vero terreno

Il Governo vuol riportare la materia della beneficenza alle disposizioni del Codice civile.

La legge del 1867 ha devoluto al Demanio tutte le fondazioni di altri tempi, le quali non sieno più compatibili colla nuova legislazione, meno quelle che sono indicate nel n 2 dell'articolo del progetto ministeriale che si sta discutendo.

Gli articoli 830 e 831 Codice civile dichiarano la nullità delle disposizioni fatte a favore di persone incerte, e l'art. 831 dichiara nulle le disposizioni per l'anima espresse genericamente.

Nel diritto romano erano incerti tutti i corpi morali non aventi personalità giuridica: un senatoconsulto sotto Antonino diede il diritto

di possedere ai municipi e alle città, e poi diede il diritto di succedere alle Chiese e ad altri corpi.

Venne il medio evo con una congerie di disposizioni a favore di corpi morali, di persone indeterminate: i lasciti a pro del Signore Iddio, del Patrono, dell'altare in una chiesa, dell'Angelo Custode e via di seguito.

Seguì la grande rivoluzione del secolo passato.

Furono dai Governi cominciate ad abolire le fondazioni delle specie indicate.

Seguì la rivoluzione francese. Più tardi sopravvennero i concordati. E per mezzo di essi riebbero vita le antiche forme di lasciti e di opere pie.

Questi lasciti esistono tuttora e non v'è pia istituzione che non ne sia gravata.

Tutti ammettono il diritto di abolirli, tanto più che questo diritto era riconosciuto un secolo fa.

Solo si fa questione di opportunità e di convenienza.

Ma perchè rimettere la risoluzione di una questione che è già quasi risolta ad una legge speciale?

Si tratta, lo ripeto di lasciti vietati dal Codice.

Non è vero che la soppressione di questi lasciti si leghi al riordinamento della proprietà ecclesiastica.

Riconosce l'importanza dell'osservazione che sia da pensare al basso clero

Crede che uno dei peccati della rivoluzione italiana sia quello di aver poco pensato al basso clero, anzi di aver trascurato la democrazia della Chiesa.

Ritiene che eccellente sarebbe una legge colla quale il basso clero fosse posto in condizione di provvedere alla dignità sua.

Una delle virtù della rivoluzione italiana fu quella di rispettare non solo i monumenti della Chiesa ma la Chiesa medesima.

La rivoluzione italiana fu incruenta, pacifica, tollerante.

Se si bada alle statistiche delle opere pie di Roma, vi troviamo così confuso il culto colla beneficenza che essa non godrebbe della legge mentre è quella che ne ha più bisogno, poichè qui non vi è un ricovero di mendicità, non vi è un istituto per gli invalidi al lavoro.

Questa volta l'esitazione sarebbe una colpa; l'attendere per attendere è la peggiore delle cose, ed ora si attenderebbe per non far nulla.

Passarono 23 anni dal 67 al 90 per poter avere la parte che si riferisce all'abolizione delle confraternite, la qual parte del progetto fu anch'essa dall'ufficio centrale così modificata che l'oratore più non la riconosce.

Mancherebbe a se stesso se non dichiarasse apertamente di desiderare che anche per questa parte il Senato confermi le deliberazioni che furono sancite dalla Camera elettiva. (Movimento).

Le confraternite sono 11,707 con una rendita che non supera i 9 milioni.

Restano meno di 6 milioni all'infuori delle imposte, degli oneri patrimoniali e delle spese d'amministrazione, e 3 milioni e 600 mila lire le piglia non il culto, ma quella parte di esso che è superstizione.

Se la legge se ne andasse, sarebbe costretto ad appellarsi agli elettori.

Ha ceduto su moltissimi punti; crede di aver dato ogni prova di propositi conciliaati; ma non può cedere su questo, che considera come fondamentale della legge. Ove non ci fosse mezzo di giungere su di esso ad un accordo fra il Governo ed il Senato, ripete che si dovrebbe fare appello agli elettori. (Impressione).

Il Senato è perpetuo; ma il popolo è giudice supremo e ad esso fiducioso ricorrerebbe. (Approvazioni).

MAJORANA-CALATABIANO chiede la parola.

PRESIDENTE dà la parola al senatore Majorana-Calatabiano.

Voci: La chiusura!

PRESIDENTE Se si voleva la chiusura bisognava chiederla prima che fosse data la parola a chi l'ha chiesta.

MAJORANA-CALATABIANO, a fronte del desiderio del Senato di venire ai voti, rinunzia alla parola. (Bene).

COSTA, relatore, dichiara di non aver compreso le obbiezioni fatte dal ministro per ciò che concerne le confraternite.

Non è meraviglia che spenda in culto un ente che è essenzialmente diretto al culto.

Circa il n. 2 dell'art. 86 osserva che esso dà al Governo facoltà di trasformare ogni legato di culto: il Governo attuale non trasformerà che i lasciti di cui parlò l'on. Crispi; ma può fare ben altro: il testo del progetto è chiarissimo; comprende tanto i lasciti vieti e a scopo di superstizione, quanto quelli ispirati al senso religioso.

Crede che una questione di beneficenza, una questione tecnica, non sia questione da portarsi al popolo; se vi fosse portata essa si appassionerebbe e verrebbe travisata. (Approvazioni).

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, insiste sopra la portata del secondo comma dell'art. 86, che non si presta in nessun modo alle interpretazioni dell'Ufficio centrale. Non vi è pericolo di arbitrio.

Non crede che la questione portata fuori del Parlamento si appassionerebbe; ma se fra le due Camere vi fosse un dissidio, che egli non crede avverrà, l'appello agli elettori diventerebbe una necessità.

PRESIDENTE chiede al ministro se egli intenda di insistere soltanto per la reintegrazione del comma n. 2 del progetto ministeriale o per il ristabilimento dell'intero art. 86 del progetto medesimo.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dichiara di chiedere il ripristino dell'intero articolo del progetto ministeriale.

L'art. 86 del progetto ministeriale, corrispondente all'art. 87 del progetto dell'ufficio centrale, è concepito così:

« Le disposizioni dell'art. 67 dovranno inoltre essere applicate alle istituzioni di cui in appresso, ancorchè esse, ai termini della precedente e della presente legge, non fossero state o non potessero essere considerate come istituzioni di beneficenza:

1. Ai conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù; agli ospizi dei pellegrini, ai ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile e sociale, e destinati al ricovero o alla convivenza di persone atte al lavoro;

2. Ai lasciti, legati ed opere pie di culto che non sieno più corrispondenti ad un bisogno della popolazione del luogo; ferme stanti le vigenti leggi relative agli ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni o devoluzioni dalle leggi stesse ordinate;

3. Alle confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni consimili per le quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 67.

« Ma in quanto le dette congregazioni provvedano al culto necessario ad una popolazione, cotesto loro fine sarà conservato, e continueranno a provvedervi esse od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto ».

PRESIDENTE pone la questione per la votazione con avvertenza che dieci senatori hanno chiesto che sulla proposta soppressiva del n. 2 dell'articolo del progetto ministeriale fatta dall'ufficio centrale si voti per divisione, mentre altri dodici senatori hanno domandato che sulla medesima proposta si voti a scrutinio segreto.

I senatori che hanno chiesto la votazione per divisione sono gli onorevoli:

Cantoni, Griffini, Martinengo, Corelli, Cordova, Pace, Giuliani, Calcagno, Polti e Secondi.

I senatori che hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto sono gli onorevoli Boncompagni Ottoboni, Di Sartirana, D'Adda, Camozzi Vertova, Lampertico, Di Sambuy, Scalini, Cesarini, Petri, Prinetti, Sonnino, Torrigiani.

Osserva come nel corso della discussione sia sopravvenuta la nuova proposta del ministro per il ripristino dell'intero articolo del progetto ministeriale.

A fronte di questa nuova proposta e, in seguito a qualche considerazione del relatore, il presidente ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto della proposta di ripristino del comma

n. 2 del progetto ministeriale, salvo poi a mettere ai voti distintamente le altre parti dell'articolo ed infine l'articolo medesimo nel suo complesso.

VERGA C., segretario, fa l'appello nominale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sul ripristino del n. 2 dell'art. 86 del progetto ministeriale:

Votanti 169
Favorevoli 76
Contrari 93

(Il Senato non approva il ripristino del n. 2 del progetto ministeriale). (Impressione).

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dopo questo voto prega il Senato a sospendere il seguito della discussione del progetto, dovendo prendere gli ordini di S. M. (Vivi commenti).

La seduta è levata (ore 6,30).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 5 Maggio 1890.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,25.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta di sabato, che è approvato.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE mette ai voti le unanimi conclusioni della Giunta per la convalidazione della elezione contestata del maggiore conte Fortunato Marazzi a deputato del 2° collegio di Cremona, assegnandolo alla categoria generale dei deputati impiegati.

(Sono approvate senza discussione).

Dichiara quindi convalidata la elezione salvo casi di incompatibilità.

Discussione del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

CAVALLETTO parla sul capitolo 22. Nota che usandosi come sostituto al burro il preparato chiamato *Margarina*, converrebbe prescrivere che fosse venduta con tal nome, e che le diverse partite non si mettessero in commercio finchè non fosse accertato essere esse perfettamente esenti da germi malefici.

MICELI, ministro d'agricoltura e commercio, risponde che è necessaria una legge per regolare questa materia e si riserva di presentarla.

PRESIDENTE nota che frattanto l'onorevole Morin ha presentato la proposta di legge sulla sofisticazione dei vini.

(Sono approvati i capitoli dal n. 22 al 24).

PAPA, parlando sul capitolo 25, raccomanda che si provveda agli essiccatoi del formentone per le provincie che ne fanno più uso, e dove infieriscono le malattie che derivano specialmente dall'uso del formentone non bene essicato.

Si fecero già delle prove, si bandirono dei concorsi, ma le condizioni ne erano tali che non dettero seri risultati. Chiede che si facciano nuovi ed efficaci studi.

Chiede inoltre se il Governo, nella presente crisi economica, non potrebbe favorire lo smercio delle derrate giacenti presso i proprietari rurali, specialmente per via delle provviste all'esercito.

Tanto più che con questo mezzo il Ministero della guerra potrebbe realizzare notevoli economie.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, dichiara che studierà il modo di eliminare la difficoltà che si è fin qui opposta alla diffusione degli essiccatoi e che, come ebbe a rispondere qualche giorno addietro all'on. Cavalletto, egli ha già avviato pratiche al Ministero della guerra per attuare il concetto di affidare alle associazioni dei produttori le somministrazioni necessarie all'esercito; anzi ha già eccitato i Consigli agrarii per la costituzione di tali associazioni.

FRANCESCHINI prega il ministro di distribuire ai Comizi agrari, alle biblioteche circolanti, ed in difetto di esse ai sindaci, le pubblicazioni che si fanno dal Governo per contribuire al miglioramento dell'agricoltura.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, dichiara che la distribuzione si fa già nelle misure consentite dal bilancio.

(L'articolo 25 è approvato).

COPPINO presenta la relazione sul disegno di legge relativo ai collegi di Maria in Sicilia.

GARELLI, sul capitolo 26: Caccia e pesca, invoca la necessaria protezione per gli uccelli ausiliarii dell'agricoltura; ed addita l'esempio della Svizzera, della Francia e dell'Austria che hanno preso provvedimenti per favorire la propagazione degli uccelli.

CHIARADIA prega il ministro di dichiarare se, in conseguenza dell'art. 428 del nuovo Codice penale, basti che il proprietario metta ai confini del suo fondo l'avviso di caccia riservata perchè la caccia su quel fondo si ritenga vietata.

Raccomanda poi che non si sopprimano interamente i permessi da caccia per iscopi scientifici e che si presenti un disegno di legge per regolare la caccia.

LUZI desidera che la caccia col fucile sia permessa il più largamente possibile, considerandola un esercizio salutare e benefico, e che le bandite sieno tassate altamente.

Si duole che il relatore, parlando della pesca, non abbia detto nulla dell'uso della dinamite per pescare; che è veramente dannoso e pieno di pericoli.

GINORI fa osservare che grandissime difficoltà s'incontrerebbero se si volesse fare una legge unica per la caccia, per tutte le regioni d Italia.

Accenna alle imperfezioni ed alle lacune della legge sulla pesca; e deplora che in generale essa sia poco osservata con danno rilevantissimo di un' industria assai importante.

I comandi dei porti, le guardie doganali dovrebbero sorvegliare alla esecuzione di questa legge.

Raccomanda al ministro di mettersi d'accordo coi suoi colleghi per ottenere questo risultato desiderato da tutti.

Ha fiducia che il ministro vorrà tener conto di queste raccomandazioni.

MARTINI non ha coraggio di invitare il ministro a presentare una nuova legge sulla caccia, poichè si ricorda della sorte toccata a due precedenti disegni di legge sullo stesso argomento.

Per preparare una buona legge sulla caccia occorrerebbe che fossero completati gli studi iniziati già dalla Commissione ornitologica, per determinare la tecnologia della caccia.

Egli vorrebbe che l' incarico di stabilire l'epoca dell'apertura e della chiusura della caccia fosse affidato invece che ai Consigli provinciali, a dei comitati interprovinciali istituiti per ciascuna regione, e che le tasse fossero ripartite con maggiore equità.

PAPA raccomanda al Governo di fare in modo che anche la legge sulla caccia sia osservata, e si associa alle savie considerazioni fatte dall'on. Ginori.

Egli afferma che nel lago di Garda la legge sulla pesca rimane lettera morta.

LANZARA, relatore, risponde all'on. Luzi che la Commissione non ha creduto di occuparsi della legge sulla caccia, non essendo cómpito suo dar consigli al Governo sulla presentazione di un nuovo disegno di legge.

Dell'uso della dinamite per la pesca, egli si è occupato nella relazione, e non merita il rimprovero che gli fu rivolto dal deputato Luzi.

Si associa alle raccomandazioni fatte dall' on. Ginori, ed a quella degli altri oratori.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, accenna alle grandi difficoltà di una buona legge sulla caccia.

Egli quando fu ministro un'altra volta presentò su questo argomento un disegno di legge; e se fosse stato approvato molti desideri espressi oggi dall'on. Garelli sarebbero stati soddisfatti.

Non può prendere impegno di presentare ora un disegno di legge; perchè sarebbe inutile alla fine della Legislatura.

Egli farà continuare gli studii preparatorii, ed in novembre potrà sottoporre all'esame del Parlamento proposte concrete.

Crede che la legge nuova sulla caccia debba rispettare il diritto di proprietà, ma non riconoscerne le esagerazioni.

Studierà il grave argomento delle bandite; e vedrà di risolvere nel modo più equo la questione.

Riconosce che le leggi sulla caccia e sulla pesca non sono osservate per la mancanza di un apposito personale; e terrà conto delle raccomandazioni che gli furono rivolte dall'onorevole Ginori.

Quanto agli studi ornitologici provvederà che nella nuova legge siano incluse norme ben determinate per i relativi permessi.

CHIARADIA vorrebbe che fosse chiarita la disposizione della legge antica sulla caccia per la quale si considerano bandite di caccia solo i luoghi chiusi, mentre il Codice pone, a tale scopo, condizioni diverse.

MICELI, ministro d'agricoltura e commercio, non crede che la questione sia definitivamente risoluta, e sarà provveduto ed a questo ed al modo di determinazione del tempo dei permessi di caccia con la nuova legge.

MARTINI FERDINANDO vorrebbe che la determinazione del tempo di caccia fosse fatta da delegati provinciali, per ogni grande regione.

(Si approvano i capitoli dal n. 26 al n. 30).

SANI parla sul capitolo 31, *Razze equine*, e chiede a quali criteri si ispiri il ministro nella provvista e nella assegnazione degli stalloni secondo le diverse stazioni.

Alcuni di questi sono stati tolti alla Provincia di Ferrara senza apparente motivo.

DI SANT'ONOFRIO raccomanda al ministro che sia ristabilito in Mistretta il deposito degli stalloni.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, risponde che è stato rimandato lo stallone a Mistretta.

Da Ferrara non si è tolto nessuno stallone; ma non se ne è mandato un altro perchè ve ne era maggior bisogno altrove.

SANI spiega la sua domanda con le promesse verbali che erano state fatte di concedere lo stallone *Ander* a Ferrara.

GATTI-CASAZZA si associa alle osservazioni fatte dall'onorevole Sani; e nota come vi erano molti proprietari della provincia che già si erano inscritti pei ruoli pel deposito, e che rimasero dispiacenti che quello stallone fosse tolto di là

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, ripete che il deposito di Ferrara ha già un eccellente stallone, e che quei proprietari non hanno motivo perciò di lagnarsi.

(Si approvano i capitoli 30 e 31)

MEL parla sul capitolo 32: *Boschi* Confida che presto sia risolta la questione del bosco di Montello. Ed è necessario di provvedere urgentemente, poichè quella magnifica foresta di anno in anno va scemando di estensione e di importanza per le continue devastazioni

ZUCCONI rileva la necessità da lui posta altre volte in evidenza di una riforma della legge forestale.

Deplora che gli elenchi delle foreste siano stati fatti in modo affatto incompleto e precipitato; e nota che neppure la parte buona della legge è rettamente osservata.

Insiste quindi nella necessità di una riforma per evitare gravi danni ed ai proprietari ed alla stessa economia nazionale.

Le decisioni dei comitati forestali, se oppugnate dagl'ispettori forestali, sono generalmente annullate dal Consiglio di Stato, perchè questo non ha altro modo di accertarsi dello stato delle cose che l'ispettorato forestale.

Ed a questo proposito, l'oratore adduce esempi di annullamento di deliberazioni le quali erano state emanate in vista dell'onesto sostentamento di moltissime famiglie.

Questo non può non destare grande malcontento, in regioni di montagna ove appunto le popolazioni erano più buone e ordinate.

Prega quindi il ministro di studiare, con interesse vivo, questa questione secondo le diverse condizioni locali.

RIZZARDI. Dice che sarebbe superfluo il ripetere gli argomenti che militano in favore della conservazione dei boschi; la legge forestale del 1877 non si cura tanto della conservazione dei boschi quanto dell'impedire in genere i franamenti dei terreni al di sopra della zona del castagno.

In questa legge, mentre si parla di un possibile rimboschimento non si garantisce la conservazione delle foreste esistenti.

Dimostra infatti come gli attuali regolamenti di polizia forestale non proteggano sufficientemente i boschi dalla distruzione, e come delle selve siano state devastate e distrutte anche mantenendo scrupolosamente le norme di taglio prescritte dai regolamenti stessi. Recentemente sono stati così distrutti alcuni boschi del Cadore.

Deplora che la proprietà boschiva sia scemata di valore perchè non protetta sufficientemente contro la concorrenza straniera, specialmente austriaca; desidererebbe che nei prossimi trattati di commercio si tenesse conto di questo fatto.

Tratta poi la questione delle guardie forestali le quali sono di troppo peso ai comuni poveri della montagna, mentre poi la conservazione delle foreste interessa di più i comuni ricchi della pianura.

Riconosce l'abilità tecnica degli ufficiali forestali; però, in genere, fra noi, l'arte forestale non ha avuto i risultati che ha raggiunto in Francia, dove terreni sterili e sassosi sono stati trasformati in ridenti boscaglie; riconosce che l'Italia si presta meno della Francia alla coltura forestale, però molto si può fare e spera che il ministro d'agricoltura lo farà.

TORRIGIANI. Anch'egli è amico della conservazione dei boschi però, per ora, tratterà di una quistione d'interpretazione di legge, di vedere cioè come la legge del 1877 debba essere applicata.

Molti reclami sono giunti contro l'amministrazione forestale specialmente dalla provincia di Firenze.

Cita il testo della legge e del regolamento, che esentano i terreni dal vincolo forestale, quando sono coltivati a viti, olivi o alberi domestici o in altro modo che assicuri la stabilità del terreno.

Ora l'oratore fa osservare come, al disopra della zona del castagno, sia impossibile la coltura delle viti e degli olivi; e come, malgrado il testo della legge, si pretenda il rimboschimento dei terreni, che prima del 1877 erano già coltivati.

Rileva inoltre come siano stati presi per terreni incolti, dei terreni che riposavano per il naturale avvicendamento triennale o quadriennale; e come siano stati soggetti questi terreni al vincolo forestale.

Prega il ministro di riparare a questi inconvenienti.

PRESIDENTE dice che essendo conveniente di esaurire la discussione riguardante i boschi, dà facoltà di parlare all'onorevole Paroncilli ed agli oratori iscritti sul capitolo 38.,

PARONCILLI raccomanda al ministro di promuovere il rimboscamento delle vallate di Cellina e Meduna, che spoglie di foreste hanno causato delle dannosissime inondazioni nel basso Friuli.

LUGLI si unisce a coloro che giudicano imperfetta la legge del 1877 intorno al rimboschimento. e reclamano un'azione concorde in proposito del ministro di agricoltura e commercio, e del ministro dei lavori pubblici: dappoichè non si potranno mai efficacemente difendere le arginature dei fiumi, se non si cura bene l'imbrigliamento dei fiumi medesimi fino dalle loro scaturigini.

Raccomanda perciò che si presenti su queste basi un disegno di legge speciale: e intanto domanda quali siano stati gli effetti della legge 1° marzo 1888.

BRUNICARDI ricorda l'interpellanza dell'onorevole Torrigiani intorno al rimboschimento, e lamenta le gravi conseguenze per le popolazioni che abitano sulla catena dell'Appennino di una legge che dice ingiusta e gravosa.

Secondo l'oratore l'applicazione troppo severa di questa legge pro-

durrà come conseguenza una larga emigrazione; e prega il ministro di provvedere affinchè siano usati maggiori riguardi a coloro, che ne risentono i più gravi danni, se non vuole che il malcontento vada a turbare anche la tranquillità delle popolazioni che abitano le falde e gli altipiani appennini.

MARCHIORI crede che le ragioni delle lagnanze sollevate intorno alla legge del rimboschimento, deve trovarsi, piuttosto che nella legge, nelle ristrettezze del bilancio che dedica somme troppo esigue a questo servizio.

Convinto che, in questo scorcio di Sessione, non si possa provvedere con legge speciale ad eliminare i deplorati inconvenienti, dice che intanto deve il Governo usare molta tolleranza nell'applicare la legge, e interpretarla per modo che essa non si metta in opposizione aperta con legittimi interessi privati.

Si associa per ciò che ha tratto ai torrenti, alle considerazioni svolte dall'onorevole Rizzardi: e raccomanda al Governo di non concedere ai Comuni autorizzazione al taglio dei boschi, senza averne prima esaminate le conseguenze, di fronte alle condizioni del bosco stesso e dei fiumi e torrenti.

Raccomanda altresì che, nel concorso nelle opere di rimboschimento, vi siano non solamente le provincie nel cui territorio il bosco esiste, ma anche tutte quelle che possono essere interessate al mantenimento di un buon regime dei fiumi.

LUZI fa notare la sproporzione tra il valore dei terreni montani e le spese necessarie per rimboschirli, affermando che, in un terreno valutabile da lire 25 a lire 50 ogni ettaro, si spendano lire 230 per rimboschirlo. Secondo l'oratore, i terreni coltivati a selva dovrebbero essere per venti anni liberati da ogni tassa; e questa invece vorrebbe triplicata per i terreni dissodati.

Quanto all'imbrigliamento dei fiumi è contrario ad addossare nuovi incarichi alla Giunta amministrativa, e vorrebbe affidata la vigilanza dei torrenti, vallata per vallata, a una commissione d'arbitri.

CAVALLETTO si unisce alle dichiarazioni e raccomandazioni dell'onorevole Marchiori.

PRESIDENTE annunzia le seguenti domande di interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici sulle intenzioni del Governo relativamente al tracciato delle ferrovie di raccordamento attorno a Roma.

» Pozzolini. »

« Il sottoscritto interpella l'onorevole ministro dell'interno circa gli arresti fatti in Napoli nel 30 aprile, e la repressione armata nel primo maggio.

« Bovio. »

CRISPI, presidente del Consiglio, accetta l'interpellanza dell'onorevole Bovio e anche quella dell'onorevole Imbriani.

IMBRIANI dichiara che non ha mai detto essere ingovernabile la provincia di Ravenna.

SANI chiede che sia affrettata la relazione sulla proroga delle decime.

La seduta termina alle 6,45.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

ROMA, 5. — Da notizie ricevute all'Ufficio centrale di meteorologia, dall'osservatorio di Montecave, da quello di Rocca di Papa, e da fonti private risulta che verso le 5 1|2 ant. del 5 maggio vi fu un sensibile terremoto nei Colli Laziali, ripetutosi dieci minuti dopo.

BERLINO, 5. — Il ministro degli affari ecclesiastici, Gossler, intervenuto alla seduta della Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge relativo all'uso delle somme ritenute sugli stipendi del clero durante il periodo del *Kulturkampf*, diede ai commissarii spiegazioni interessanti ed importanti circa il contegno favorevole della Curia pontificia di fronte al progetto stesso.

La Commissione ne approvò i due primi paragrafi senza introdurvi modificazioni.

TORINO, 5. — Il lavoro fu ripreso stamane in tutti gli opifici.

PARIGI, 5 — Non è segnalato alcun nuovo disordine a Roubaix e a Tourcoing. Gli animi sembrano calmarsi. Tuttavia gli scioperanti sono sempre numerosi. Una conferenza fra i padroni ed i delegati degli operai non ebbe alcun risultato.

TORINO, 5. — Il Tribunale ha condannato oggi altri dieci fra gli arrestati nei giorni scorsi alla detenzione a cinque mesi e a pene minori e ne assolse uno.

PARIGI, 5. — Nell'elezione di ballottaggio, a Périgueux, riuscì eletto deputato Chavoix (repubblicano) con voti 7259, contro 6040 dati a Meilhodon (bonapartista), la cui elezione era stata invalidata.

BERLINO, 5 — L'Imperatore conferì al cav. Lucchesi, Questore di Genova, l'Ordine della Corona.

VIENNA, 5. — Le conferenze dei ministri per deliberare sui progetti di legge da sottoporsi alle delegazioni sono state definitivamente chiuse oggi con un consiglio tenutosi al tocco sotto la presidenza dell'Imperatore.

I ministri ungheresi tornarono stasera a Budapest.

GENOVA, 5. — In occasione dell'anniversario della partenza dei Mille per la Sicilia, i Consigli provinciale e comunale e l'Università si recarono in forma ufficiale a deporre corone sullo scoglio di Quarto.

BERLINO, 5. — Il *Reichsanzeiger* pubblica la legge che modifica la procedura penale militare.

Inoltre pubblica la nomina del segretario di Stato per la marina, Hoffmann, a delegato prussiano presso il Consiglio federale.

BERLINO, 5. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*, parlando della gran gara del tiro a segno federale che sarà festeggiata in Berlino, soggiunge: « Se, in riva al Tevere, i tiratori tedeschi prendono parte alla gara italiana, sarà un onore speciale per la festa di Berlino, se vi parteciperanno i nostri amici tiratori d'Italia, la quale, insieme alla Germania, acquistò l'indipendenza e l'unità nazionale ».

BERLINO, 5. — Il *Reichsanzeiger* annunzia che il progetto di legge militare che verrà sottoposto al *Reichstag*, mira a rafforzare l'artiglieria di campagna con 70 batterie ed a completare due nuovi corpi di truppe speciali.

Le condizioni dei vicini e l'intenzione di aumentare i corpi di truppe alle frontiere occidentale ed orientale richiedono un aumento anche nelle cifre dell'effettivo di pace, perchè in caso di guerra si possa marciare avanti senza attendere le riserve ed impedire le invasioni dei nemici. Inoltre, per assicurare le provincie della frontiera orientale, occorre aumentare colà pure la fanteria e la cavalleria, come è già stato fatto nell'Alsazia-Lorena.

Infine si ha intenzione di formare una nuova quinta divisione bavarese. Il credito necessario per tutti questi provvedimenti militari non oltrepasserà 18 milioni di marchi all'anno.

LONDRA, 5. — Il linguaggio dei giornali in occasione della Nota del ministro francese degli esteri, Ribot, da lui letta a Tigrano pascià ed a Palmer, e spedita all'agente diplomatico francese in Egitto d'Aubigny, fa presentire la conclusione di un accordo fra l'Inghilterra e la Francia sulla questione della conversione del Debito egiziano.

PARIGI, 5. — Nelle odierne votazioni di ballottaggio per le elezioni municipali di Parigi furono eletti 52 repubblicani di diverse gradazioni, 6 conservatori e 1 boulangista.

Il nuovo Consiglio municipale non differirà notevolmente dal precedente.